



## **NORMATIVA ALIMENTARISTI**

### **Tabelle alcolici da esporre nei locali ove si effettuano intrattenimenti**

In data 8/9/2008 è stato pubblicato sulla G.Uff. Serie Generale n. 210, il Decreto 30 Luglio 2008 contenente le "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". Con tali disposizioni il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha dato attuazione alla L. 2-10-07 n. 160. Il decreto in questione impone **l'obbligo per il titolare o gestore del locale ove si effettua somministrazione con annesso trattenimento, di esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali le tabelle che specificano: sia quali sono i sintomi da intossicazione alcolica, sia i quantitativi degli alcolici più diffusi la cui ingestione può determinare il superamento del limite consentito di tasso alcolemico.**

**Le tabelle devono essere esposte entro il 23-09-08 e, qualora non si ottemperi a tale obbligo, è prevista la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.**

Queste, con le indicazioni sui tassi alcolemici, sono uno strumento informativo importante. Che non debba ridursi ad un semplice adempimento formale lo spiega l'allegato 3 al Decreto dove si chiarisce che le modalità di esposizione, la grandezza dei caratteri, l'uso eventuale di immagini, devono garantire la piena visibilità e leggibilità delle tavole "etiliche".

L'obbligo di esposizione è a carico di tutti i pubblici esercizi.

A differenza, però, di quanto riportato da notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi, la norma prevede che sia obbligatoria l'affissione delle tabelle **solo e soltanto nei locali in cui oltre alla somministrazione di bevande alcoliche si svolge attività di intrattenimento.**

Ciononostante, l'Associazione, invita i propri associati, titolari di pubblici esercizi, anche se non soggetti all'obbligo, di garantire il loro impegno nell'informazione e nella sensibilizzazione della clientela rispetto ai rischi da abuso di sostanze alcoliche, esponendo le previste tabelle.

### **Le indicazioni per i gestori dei locali di intrattenimento**

L'allegato 3 del Decreto 30 luglio 2008 riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la legge 160/2007.

Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'ideale lettura tramite

- \* l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
- \* l'adozione di un'adeguata veste grafica
- \* l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
- \* l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla

collocazione delle tabelle nello spazio

\* l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.

2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite

\* l'ideale collocazione nello spazio

\* l'ideale illuminazione

\* una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una ideale distanza atta a consentirne una corretta lettura

\* specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:

\* la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;

\* la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;

\* la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

Fonte: Allegato 3 del Decreto 30 luglio 2008